



# COMUNE DI PAGLIARA

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203  
www.comune.pagliara.me.it E Mail: ragioneria@comune.pagliara.me.it Codice Fiscale  
00414810838

Reg. Gen. n. 506 del 30.12.2025

### AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

#### DETERMINAZIONE N. 126 DEL 30.12.2025

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE PER CONTRATTI STIPULATI NEL MESE DI DICEMBRE 2025.**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE, nella Casa Comunale, io sottoscritta, Dott.ssa Briguglio Antonietta, Responsabile dell'Area Economico finanziaria, nominata con Determina Sindacale n. 19 del 04.09.2025, nel mio Ufficio.

#### IL RESPONSABILE DI AREA

**PREMESSO** che presso il Comune di Pagliara presta servizio il Segretario Comunale Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, attualmente iscritta nella fascia professionale "B" dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

**DATO ATTO** che nel mese di dicembre 2025 il Comune di Pagliara, ha riscosso per diritti di Segreteria per contratti rogati dal Segretario Comunale, Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, pari ad € 393,71 (trecentonovantatre/71), per il contratto rogato in data 11/12/2025 (Rep. 03/2025) ed € 989,37 (novecentottantanove/37), per il contratto rogato in data 11/12/2025 (Rep. 04/2025), per un importo complessivo pari ad € 1.383,08;

**RICHIAMATO** l'art. 10 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 114 del 11.08.2014, il quale così dispone:

*"1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' abrogato.*

*2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.734, e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia."  
((2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.*

*2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di*

*entrata in vigore del presente decreto.*

*2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente e' parte e autentica"))".*

**VISTA** la deliberazione della Corte dei Conti N.21/SEZAUT/2015/QMIG Adunanza del 4 giugno 2015 che pronuncia i seguenti principi di diritto:

*" Alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C.*

*In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario.*

*Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti".*

**RICHIAMATA**, altresì, la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24/07/2018, la quale afferma "In riforma del primo principio del diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

**CONSIDERATO:**

- che nel Comune di Pagliara, non sono presenti profili professionali con qualifica dirigenziale e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 2 bis del D.L. n. 90/2014 nel caso di specie il Segretario Comunale ha diritto a percepire una quota del provento comunale dei diritti di rogito fino a un quinto dello stipendio in godimento;
- che ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.L. n. 90/2014 è stato abrogato L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 il quale limitava la quota di spettanza dei diritti del Segretario Comunale al 75 per cento, e pertanto allo stato attuale l'unico limite di tale quota di spettanza è il 20 per cento dello stipendio in godimento, senza ulteriori specificazioni;
- che, in base alla novella legislativa, il Segretario ha diritto a percepire il 100 per cento del provento dei diritti di segreteria fino al raggiungimento di una quota pari al 20 per cento dello stipendio, mentre il provento che supererà tale quota dovrà essere attribuito interamente al Comune;
- che la somma di € 1.383,08 (euro milletrecentottantatre/08), di cui € 393,71 (trecentonovantatre/71), per il contratto rogitato in data 11/12/2025 (Rep. 03/2025) ed € 989,37 (novecentottantanove/37), per il contratto rogitato in data 11/12/2025 (Rep. 04/2025), spetta per intero al Segretario Comunale;

**RICHIAMATA** la sentenza del Tribunale ordinario di Busto Arsizio – Sezione Lavoro – n. 446/2017/QMIG del 13/11/2017 la quale afferma, tra l'altro, in tema di pagamento dell'IRAP sui diritti

di rogito maturati dal Segretario Comunale, che "Il presupposto impositivo dell'IRAP si realizza in capo all'Ente che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo dell'imposta, cioè colui che, nella valutazione del Legislatore, in quanto titolare di detta organizzazione, è tenuto a concorrere alle spese pubbliche, ai fini di detto tributo. Conseguentemente – in assenza di specifica normativa di segno contrario – l'onere fiscale de quo non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione a compensi di natura retributiva (Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 123/E del 2 aprile 2008) bensì unicamente sul datore di lavoro";

**ATTESO** che l'indubbia natura retributiva dei diritti di rogito è desumibile dal fatto che gli stessi sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari Comunali ai sensi dell'art. 105 del CCNL del 17/12/2020;

**ATTESO** ancora che la citata sentenza, per ciò che concerne gli oneri contributivi, prevede che gli stessi debbano ripartirsi tra Ente e Segretario Comunale ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che deroghi al sistema ordinario di riparto;

**VISTA** la deliberazione n. 24/2019 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;

**VALUTATO**, alla luce di quanto sopra che al Segretario Comunale, Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, spettano i diritti di segreteria di cui in oggetto;

**CONSIDERATO** di dover procedere in merito;

**CONSIDERATO** che l'ultimo Bilancio approvato dall'Ente è il Bilancio di Previsione 2025/2027;

**DATO ATTO**, pertanto, che occorre fare riferimento agli stanziamenti di bilancio anno 2025/2027, esercizio finanziario 2025;

**RICHIAMATO** il comma 1° dell'art. 191 del suddetto Decreto Legislativo, secondo cui gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione;

**CONSIDERATO** di dover procedere in merito;

**VISTO** il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell'art. 47 bis del D.Lgs 267/2000;

**RILEVATO** che, in relazione al presente provvedimento e ai fini dell'adozione del medesimo, il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione, anche potenziale, di conflitto di interesse sia di diritto che di fatto;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000;

**RICHIAMATO** l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 secondo cui " al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

**ACCERTATO** ai sensi dell'art. 9 de D.L 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**TENUTO CONTO** che la pubblicazione dell'atto all'albo on line, salve le garanzie previste dalla legge n.

241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modificazioni";

**VISTO** il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

**VISTO** il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

**VISTO** il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato e integrato dalle Leggi Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

**RICHIAMATA** la determina n. 19 del 04.10.2025, con la quale la Dott.ssa Briguglio Antonietta è stata nominata Responsabile dell'Area Economico-finanziaria;

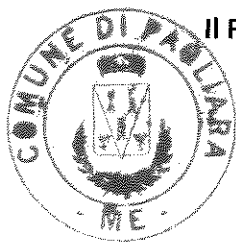
**Per i motivi di cui sopra, che qui si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento**

#### **DETERMINA**

**Per i motivi espressi in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati**

- 1. DI PRENDERE ATTO** dei diritti di segreteria riscossi nel mese di dicembre 2025 dal Comune di Pagliara, per l'importo complessivo di € 1.383,08 (euro milletrecentottantatre/08), di cui € 393,71 (trecentonovantatre/71), per il contratto rogitato in data 11/12/2025 (Rep. 03/2025) ed € 989,37 (novecentottantanove/37), per il contratto rogitato in data 11/12/2025 (Rep. 04/2025), spetta per intero al Segretario Comunale;
- 2. DI IMPEGNARE** la spesa di € € 1.383,08 (euro milletrecentottantatre/08), per diritti di rogito dovuti al Segretario Comunale, Dott.ssa, Pirri Giuseppa Maria, imputando la stessa al capitolo 76, miss. 1, prog. 2, tit. 1 del Bilancio 2025-2027, esercizio 2025;
- 3. DI IMPEGNARE**, inoltre, a carico dell'Ente la spesa per oneri riflessi nel modo seguente:
  - CPDEL (23,80%) per € 329,11, con imputazione al cap. 50;
  - TFR (6,91%) per € 95,57 con imputazione al cap. 50;
  - IRAP (8,50%) per € 117,56 con imputazione al cap. 52;
- 4. DI LIQUIDARE E PAGARE** al Segretario Comunale, Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria la somma complessiva di € 1.383,08 (euro milletrecentottantatre/08);
- 5. DI DARE ATTO** che l'importo del punto 1) non supera il limite di 1/5 dello stipendio annuo lordo in godimento dalla dott.ssa Pirri Giuseppa Maria in conto anno 2025;
- 6. DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7. DI DARE ATTO** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'albo on line dell'ente ed altresì nella sezione amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 33/2013.

Pagliara, 30.12.2025



Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria

F. TO Dott.ssa Briguglio Antonietta



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

**APPONE**

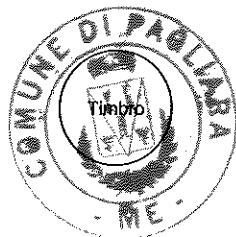
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti, come segue: *nu. 360-364-362/2005.*

Dalla residenza comunale, li 30.12.2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Briguglio Antonietta

*[Handwritten signature]*

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

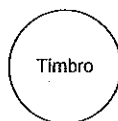
**ATTESTA**

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal ..... al .....

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li .....



Il Responsabile del Servizio

.....